

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2296-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 12 marzo 2002

(Relatore: **SELVA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 febbraio 2002 (v. stampato Senato n. 368)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI, GUZZANTI, FRAU,
DELL'UTRI**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 febbraio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accordo in esame è stato stipulato a Bologna il 13 giugno 2000 ed ha ad oggetto la cooperazione tra Italia e Israele in materia di

ricerca e sviluppo industriale, scientifico e tecnologico.

Gli articoli da 1 a 3 definiscono in via generale il campo dell'azione comune.

Le relative pattuizioni impegnano le Parti contraenti:

alla promozione — su base paritaria e conformemente alle rispettive normative nazionali — dello sviluppo e della cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico nei settori di mutuo interesse (articolo 1);

ad incoraggiare, nei medesimi settori, l'instaurazione di rapporti e la stipula di intese specifiche tra ministeri e istituzioni, università, centri ed istituti di ricerca ed altre persone fisiche e giuridiche di entrambe le Parti contraenti (articolo 3).

L'articolo 2 individua gli specifici settori di applicazione dell'accordo, con un'elencazione che deve verosimilmente ritenersi meramente esemplificativa, posto che l'ultima clausola — di espressa riserva — ne prevede l'applicabilità ad ogni altro settore di reciproco interesse.

I campi specificamente precisati dall'articolo 2 in esame sono tuttavia i seguenti: medicina, sanità pubblica e organizzazione ospedaliera; biotecnologie; agricoltura e scienza dell'alimentazione; nuove fonti di energie e sfruttamento delle risorse naturali; applicazione dell'informatica nella formazione e nella ricerca scientifica; ambiente; comunicazione; innovazione dei processi produttivi; spazio; tecnologie dell'informazione; comunicazioni di dati software.

Gli articoli da 4 a 7 sono relativi ai progetti in cui si realizza concretamente la predetta azione comune.

L'articolo 4 — anch'esso contenente un'elencazione verosimilmente esemplificativa alla stregua di quanto previsto dalla lettera *d*), punto che prevede la possibilità di ogni altra forma di cooperazione concordata tra le parti — precisa che la cooperazione scientifica e tecnologica si svolge mediante lo scambio di informazioni e documentazioni scientifiche e tecniche, l'organizzazione congiunta di seminari, simposi e conferenze su tematiche industriali, scientifiche e tecnologiche, ol-

tre che con finanziamenti per progetti congiunti di ricerca e sviluppo industriale.

Tali progetti congiunti sono individuati al successivo articolo 5 e ai fini del previsto sostegno finanziario (peraltro limitato al cinquanta per cento dei costi totali ammissibili; i finanziamenti dovranno poi essere restituiti con aliquote sulle licenze o *royalties* in caso di buon esito del progetto, secondo modalità da sviluppare a cura delle autorità cooperanti) devono essere progetti:

suscettibili di realizzare sistemi, prodotti, applicazioni e processi innovativi e di mercato che abbiano potenziali ricadute per l'economia di entrambe le Parti;

realizzati da imprese private.

L'articolo 6 impegna le parti a sostenere l'elaborazione di progetti congiunti suscettibili di essere inseriti nei programmi dell'Unione europea (la norma cita espressamente, anche qui a titolo esemplificativo, il programma quadro di sviluppo e ricerca tecnologico) o di altre organizzazioni internazionali. Ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo 6, le parti sono altresì impegnate ad incoraggiare la partecipazione congiunta in iniziative riguardanti la ricerca scientifica e le innovazioni che potrebbero essere realizzate nell'ambito del Fondo del programma MEDA dell'Unione europea per il partenariato Euro-Mediterraneo.

Il Programma MEDA (misure tecniche e finanziarie per accompagnare le riforme delle strutture economiche e sociali nei Paesi mediterranei non membri dell'Unione) è il principale strumento finanziario per l'attuazione del partenariato Euro-Mediterraneo. Il Programma riceve un contributo finanziario che ammonta annualmente a circa 950 milioni di euro.

L'articolo 7 individua taluni requisiti per la valida partecipazione ai progetti finanziati. È in particolare previsto che i partecipanti devono raggiungere intese (la cui attestazione dovrà essere presentata alle Parti contraenti) sulla proprietà e l'uso del *know-how* e della proprietà intellettuale posseduta dai partecipanti

prima dell'avvio del progetto, nonché sulle intese per la proprietà e l'uso dell'informazione della proprietà intellettuale da generare nel corso del progetto.

In ogni caso, ai sensi del comma 2, la tutela degli interessi diretti dei partecipanti è loro affidata. I commi 3 e 4 riguardano la pubblicità e il trasferimento delle informazioni scientifiche e tecnologiche, disponendo rispettivamente che quelle non aventi natura di proprietà possono essere rese disponibili per il pubblico ed impegnando d'altronde le Parti a non trasferire le informazioni sui risultati ottenuti senza approvazione scritta dall'altra parte.

Gli articoli da 8 a 12 sono relativi all'attuazione dell'accordo.

In particolare l'articolo 8 individua le istituzioni di entrambi i paesi destinate a coordinare la predetta attuazione (per l'Italia il Ministero degli Affari esteri; per Israele il Ministero dell'Industria e del Commercio) e le autorità cooperanti (per l'Italia sempre il Ministero degli Affari esteri, ma per Israele l'*Office of the Chief Scientist* del ripetuto Ministero dell'Industria e del Commercio). Il comma 3 reca una clausola generale per effetto della quale le attività svolte nell'ambito dell'accordo sono soggette ad un'intesa tra le predette autorità competenti; tale intesa è relativa alla natura dei progetti di coope-

razione, alla disponibilità di fondi e risorse delle parti e alle disposizioni e procedure generali che dovranno essere seguite per l'attuazione.

L'articolo 9 istituisce una Commissione mista per attuare l'accordo e verificarne lo stato di applicazione. Tale Commissione si riunirà ogni due anni, salvo differente accordo, sotto la co-presidenza dei rappresentanti delle Parti, alternativamente in Italia ed in Israele.

L'articolo 10 reca una clausola di salvaguardia per effetto della quale le disposizioni dell'accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle parti derivanti da Convenzioni internazionali o con Paesi terzi, mentre l'articolo 11 prescrive la via negoziale per la risoluzione di qualunque controversia sull'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 12 è relativo alle procedure di ratifica e, tra l'altro, prevede che l'Accordo resti in vigore per cinque anni (con tacito rinnovo per lo stesso periodo); esso può essere denunciato sei mesi prima della scadenza ma tale atto non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso.

Onorevoli colleghi! Ritengo necessario concludere al più presto l'esame del disegno di legge, allo scopo di consentire con rapidità l'entrata in vigore dell'accordo.

Gustavo SELVA, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA ED ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 968.873 per l'anno 2002, in euro 1.026.716 per l'anno 2003 ed in euro 1.046.858 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

€ 0,26



14PDL0023940